Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

DETERMINAZIONE N. 7/2014 Roma, 10 aprile 2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
-GARA CIG. N. 55647397E3-

VISTA la procedura di gara in economia, mediante cottimo fiduciario, indetta ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., CIG: 55647397E3, il cui Avviso è stato pubblicato in data 22.01.2014 sul sito internet www.vigilfuoco.it, sezione "ONA" - "Gare Pubblicate";

VISTE le lettere di invito e i relativi allegati, con le quali sono stati invitati a presentare l'offerta cinque operatori economici scelti sulla base di indagini di mercato;

VISTI il disciplinare di gara e il capitolato d'appalto, allegati alle lettere di invito, contenenti le condizioni e le modalità di partecipazione alla procedura di gara;

VISTA la deliberazione n. 248/4 del 28.1.2014, con la quale Consiglio di Amministrazione dell'ONA ha ratificato l'indizione della procedura di gara in questione;

VISTA la Determinazione n. 4/2014 del 10.2.2014 del Presidente dell'ONA, con la quale, ai sensi dell'art. 84 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i è stata nominata la Commissione giudicatrice di gara;

VISTI gli atti della procedura di gara a cui hanno partecipato tutti e cinque gli operatori economici invitati;

RILEVATO che:

- come risulta dal Disciplinare di Gara, il valore dell'appalto coincide con l'importo presunto delle provvigioni calcolato sull'importo dei premi assicurativi imponibili attualmente in corso e relativi a probabili contratti di futura stipulazione, previsto per l'intero periodo in € 200.000,00;
- il suindicato valore è stato calcolato anche tenendo presente l'eventuale sottoscrizione di una polizza Rimborso Spese Mediche a favore dei propri aderenti/iscritti che avrà un valore d'appalto presumibile pari ad Euro 2.500.000,00 di premi annui;
- il valore dell'appalto di brokeraggio può variare, in aumento od in diminuzione, sulla base del variabile valore del successivo ed eventuale contratto d'assicurazione di Rimborso Spese Mediche, potendo così determinare, se in aumento, il superamento della soglia comunitaria di € 207.000,00, prevista dall'art. 28 comma 1 lett. b.2) e richiamata dall'art. 125 comma 9 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- in considerazione della suesposta evenienza, una procedura di gara sopra soglia comunitaria avrebbe garantito maggiormente il rispetto dei principi di matrice comunitaria volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure ad evidenza pubblica;
- la scelta di una procedura ad evidenza pubblica, inoltre, assicurando maggiore partecipazione da parte degli operatori economici, avrebbe permesso all'Ente di valutare un numero più elevato di offerte, con possibilità di una maggiore concorrenza in relazione ai costi delle provvigioni;

RITENUTO pertanto opportuno rimodulare la procedura di gara in questione, al fine di garantire la massima partecipazione delle imprese alle procedure di appalto e tutelare l'interesse dell'Amministrazione all'individuazione del miglior contraente possibile e, pertanto, dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

CONSIDERATO che non è intervenuto alcun provvedimento di aggiudicazione e che pertanto rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante disporre la revoca della gara, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile nell'interesse pubblico la prosecuzione della gara;

RITENUTO pertanto necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione *ex* art. 97 Cost., nonché ai suindicati principi di matrice comunitaria, addivenire alla revoca in autotutela della procedura di gara in questione;

RITENUTO che non è applicabile l'art. 21 *quinquies,* comma 1-*bis* della legge 7 agosto 1990 n. 241, che prevede l'obbligo per la P.A. di corrispondere un indennizzo a favore dei soggetti direttamente interessati, atteso che tale disposizione riguarda la revoca di provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali, pacificamente, non rientra la lettera di invito;

VERIFICATA la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21 *quinquies* legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

DATO ATTO della necessità di demandare alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione dell'ONA l'adozione dei provvedimenti conseguenti al presente provvedimento di revoca

DETERMINA

1. di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., dell'avviso di gara e di tutti gli allegati che costituiscono la *lex specialis* della gara in economia indetta mediante cottimo fiduciario, per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo- CIG: 55647397E3, per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento che si intendono qui integralmente riportate;
2. di procedere a dare notizia dell'avvenuta revoca in autotutela mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it, sezione "ONA" - "Gare Pubblicate";
3. di dare comunicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 lett. b-*bis* del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, della disposta revoca alle società partecipanti alla procedura di gara;
4. di disporre lo svincolo della cauzione provvisoria presentata dalle società medesime ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare di gara;
5. di demandare alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione dell'ONA l'adozione dei provvedimenti conseguenti al presente provvedimento di revoca;
6. di stabilire che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Paniccia

/fb